

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017
N. 7320 Rep. N. 5643 Racc.

**Verbale del Consiglio di Amministrazione della
"FONDAZIONE GIROLAMO BORTIGNON"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno) addì 23 (ventitre) del mese di aprile, in Padova, Piazzetta G. Bettiol n. 15, alle ore 9:30.

Avanti a me Dott. Federico Crivellari, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, con sede in Stanghella, è personalmente comparso:

- BURATTIN ERNESTO, nato a Padova (PD) il 5 febbraio 1952, residente in Ponte San Nicolò (PD), Via Walter Tobagi n. 18, codice fiscale: BRT RST 52B05 G224Z, il quale interviene nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"FONDAZIONE GIROLAMO BORTIGNON", con sede in Padova (PD), Via dei Rogati n. 17, codice fiscale 92138720286, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Padova al n. 5, Ente già eretto canonicamente con Decreto del Vescovo di Padova in data 14.12.2000 Prot. 343/2000.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa, convocato in questo luogo, giorno ed ora, onde deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statuto Fondazione Bortignon.

Io Notaio aderisco alla richiesta fattami.

Il comparente, nella veste di cui sopra, dà quindi atto:

a) che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato a sensi di legge a mezzo posta elettronica in data 14.4.2021;

b) che, come previsto dall'avviso di convocazione, la presente riunione si tiene anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e si considera tenuta in questo luogo, ove si trova il Presidente;

c) che dei 9 (nove) membri del Consiglio di Amministrazione in carica sono presenti:

- in questo luogo: il Presidente BURATTIN ERNESTO, sopra generalizzato, ed il Consigliere PEREGO ALESSANDRO, nato a Lecco (LC) il 21.7.1984;

- collegati attraverso l'utilizzo del software "Zoom": i Consiglieri CONTARINI CESARINO, nato a Teolo (PD) l'8.11.1955, CORTELAZZO LARA, nata a Padova (PD) il 21 aprile 1971, MORO GIUSEPPE, nato a Bassano del Grappa (VI) il 31 gennaio 1967, PASTÒ BARBARA, nata a Padova (PD) il 5 luglio 1965, e STECCA GIANNINO, nato a Padova (PD) l'1 agosto 1959;

d) che risultano assenti giustificati i Consiglieri DE TONI ERNESTO, nato Conselve (PD) il 10 marzo 1960, e VALLO MARIA PIA, nata a Padova (PD) il 20 ottobre 1966;

e) di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

f) che il Consiglio di Amministrazione può quindi legittimamente deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, essendo presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Prende la parola il Presidente il quale, con riguardo all'argomento posto all'ordine del giorno, illustra brevemente le modifiche e gli adeguamenti da apportare al vigente statuto della Fondazione che sono oramai divenuti opportuni e necessari sia per l'evoluzione dell'attività istituzionale della stessa, sia per adeguarlo alla disciplina del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).



FEDERICO CRIVELLARI
NOTAIO

www.studiocrivellari.it

Registrato a PADOVA

il 30 aprile 2021

al N.17169 S. 1T

Esatti Euro 245,00

In particolare, il Presidente osserva che il Vescovo di Padova S.E. Claudio Cipolla con proprio Decreto del 21.4.2021 Prot. n. 772/2020, che in originale si allega al presente verbale **sub A)**, ha preventivamente autorizzato l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del nuovo statuto della stessa, quale risulta nella versione allegata anche al presente verbale.

I Consiglieri presenti dichiarano peraltro di conoscere il testo del nuovo statuto per essere stato loro precedentemente anticipato in copia.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, con il voto unanime e favorevole dei suoi membri presenti, palesamente reso, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1) di sostituire il vigente statuto della Fondazione, come proposto dal Presidente, approvando quindi il testo del nuovo statuto della Fondazione che, noto al comparente ed ai Consiglieri presenti avendone gli stessi prima d'ora preso visione e preventivamente esaminato da me Notaio, nella sua nuova formulazione si allega al presente verbale **sub B)**, anche ai fini della comunicazione e del deposito dello stesso presso la Prefettura di Padova;

2) di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione BURATTIN ERNESTO a depositare presso la Prefettura di Padova il nuovo statuto della Fondazione, autorizzandolo ad apportare allo stesso tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte di carattere formale che risultassero necessarie ai fini degli adempimenti presso la Prefettura stessa, senza necessità di convocare ulteriormente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 10:00.

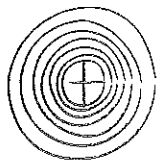
Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato al presente verbale.

Il comparente da atto di aver ricevuto da me Notaio idonea informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ed autorizza, per tutti i fini di legge, il trattamento dei suoi dati personali, le comunicazioni previste a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati stessi.

Il presente atto scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno su un foglio per una facciata intera e parte della seconda ho letto al comparente il quale lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 10:10.

F.to BURATTIN ERNESTO

F.to FEDERICO CRIVELLARI NOTAIO



CHIESA DI
PADOVA

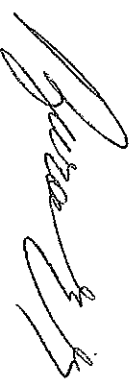
ALLEGATO A AL N.RO 7320/5643 REP.

Claudio Cipolla
Vescovo di Padova

Prot. N. 772/2020

**FONDAZIONE
GIROLAMO BORTIGNON
PER L'EDUCAZIONE E LA SCUOLA**

OGGETTO: Modifica dello Statuto

 Vista la richiesta di approvazione delle modifiche dello Statuto della Fondazione *Girolamo Bortignon per l'educazione e la scuola* presentata, in data 12 aprile 2021, dal Presidente della stessa, il dott. Ernesto Burattin;

Visto il testo dello Statuto, che viene allegato al presente atto, quale risulterà all'esito delle modifiche;

Considerato che le modifiche e gli adeguamenti apportati sono opportuni e necessari;

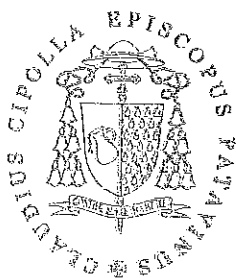
Con il presente decreto

si autorizza

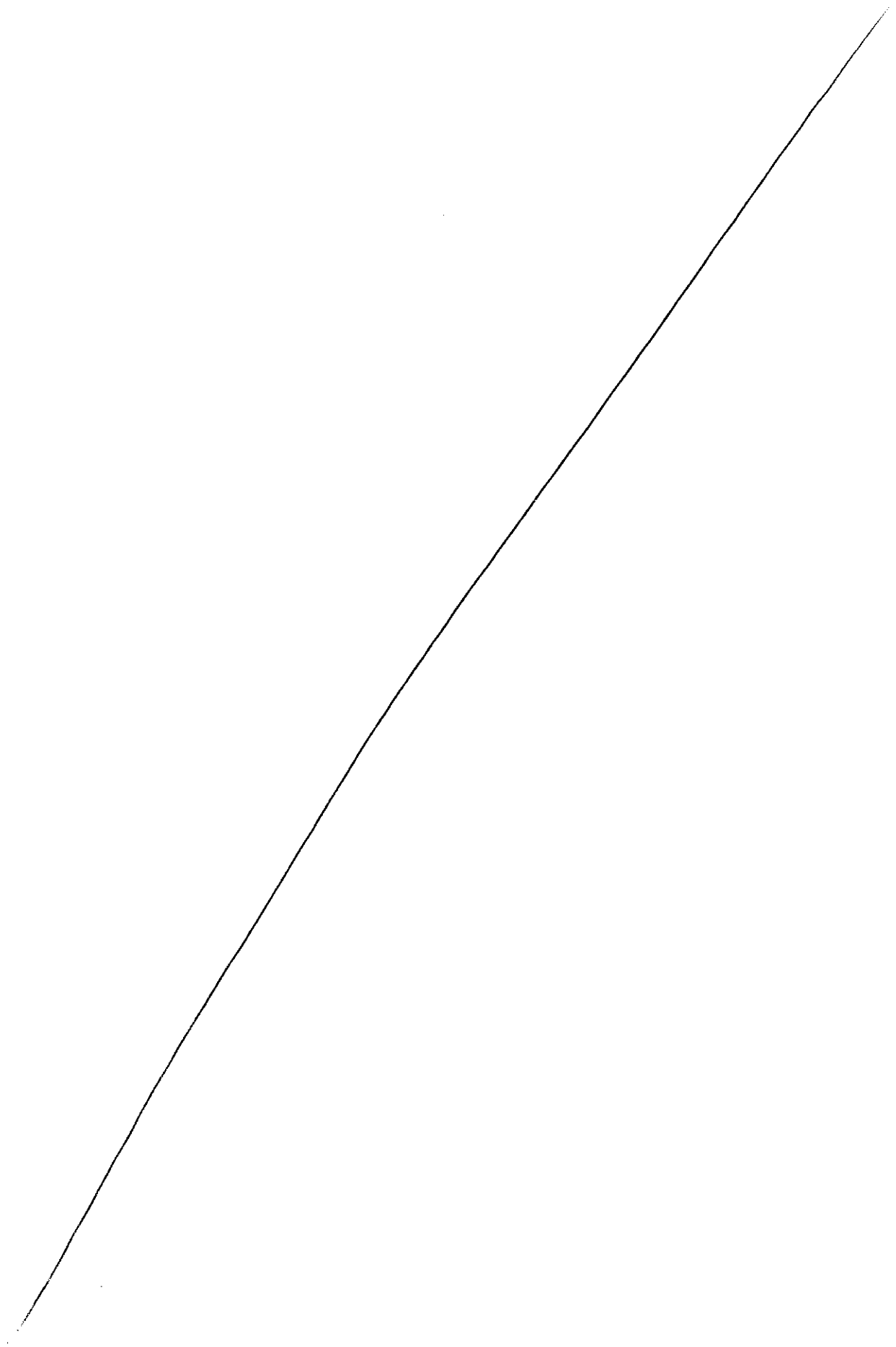
 l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione *Girolamo Bortignon per l'educazione e la scuola* dello Statuto, quale risulta nella versione allegata.

Padova, 21 aprile 2021


Dot.ssa Sara Ruffato
Notaio Curia Vescovile



+ 
✠ Claudio Cipolla
Vescovo di Padova





FEDERICO CRIVELLARI
NOTAIO

www.studiocrivellari.it

ALLEGATO B) N.7320/5643 REP.

STATUTO DELLA "FONDAZIONE "GIROLAMO BORTIGNON - ETS"

PREAMBOLO

La "Fondazione Girolamo Bortignon" costituita dal Vescovo di Padova mons. Antonio Mattiazzo nel 2000, con la finalità di esprimere l'attenzione della Chiesa patavina per la scuola, ora, per espressa volontà del Vescovo mons. Claudio Cipolla, è chiamata a porsi come soggetto di riferimento per la gestione delle scuole cattoliche paritarie presenti sul territorio della Diocesi, delle quali si impegna a preservare la capillarità e lo stretto legame con le Comunità cristiane all'interno delle quali tali scuole sono nate, vigilando sulla sostenibilità pastorale, pedagogico-didattica ed economico-gestionale di quelle affidate alla sua cura. La Fondazione, ferma restando la propria autonomia nell'ordinamento statutale ed il rispetto della legge civile, si impegna ad operare in conformità alle indicazioni che l'Ordinario diocesano trasmetterà attraverso l'Ufficio diocesano per la pastorale dell'educazione e della scuola ed alle norme canoniche.

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

La Fondazione denominata

"FONDAZIONE GIROLAMO BORTIGNON - ETS"

(di seguito anche solo "la Fondazione")

ha sede legale in Padova.

La Fondazione è retta dal presente statuto e si organizza ed opera nel pieno rispetto delle norme di diritto civile e canonico ad essa applicabili, in particolare del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione può adottare un logo o marchio, che può essere registrato a norma di legge e può istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale.

La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - SCOPO

La Fondazione, intendendo contribuire al progresso della società civile, in adesione al magistero sociale della Chiesa, promuove l'educazione, la cultura e lo sviluppo integrale della Persona attraverso lo strumento della scuola, quale comunità educante alla ricerca della Verità e fondata sui valori umanistici e cristiani di libertà, giustizia e solidarietà.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Essa impiega gli utili, gli avanzi di gestione, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate per lo svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 3.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni;
- b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività nei settori dell'educazione, dell'istruzione, della cultura e della ricerca scientifica.

Nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione svolge ogni altra attività utile al perseguimento del proprio scopo.

La Fondazione, in ragione del proprio legame con la Chiesa di Padova, ispira la propria azione alla dottrina sociale della Chiesa ed alle indicazioni pastorali del Vescovo di Padova, collaborando con gli uffici diocesani, con le parrocchie, con gli istituti di vita consacrata e gli altri enti della comunità ecclesiale che gestiscono istituti scolastici o iniziative di educazione e cultura sul territorio diocesano.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) la dotazione iniziale conferita dall'ente fondatore, la Diocesi di Padova;

b) i beni mobili e immobili, le aziende, le somme in denaro, i titoli di credito e le altre utilità afferenti alle attività scolastiche cedute alla Fondazione dagli enti partecipanti di cui all'articolo 7 del presente statuto;

c) gli altri beni mobili ed immobili, i titoli di credito, le partecipazioni societarie, le somme di denaro e le altre utilità che, a qualunque titolo, provengono alla Fondazione e che vengono espressamente destinati ad incremento patrimoniale;

d) le partecipazioni societarie;

e) gli altri redditi, somme di denaro e beni destinati ad incremento patrimoniale.

ARTICOLO 5 - MEZZI ECONOMICI

La Fondazione ottiene i mezzi economici necessari al perseguimento dei propri scopi da:

a) rendite patrimoniali;

b) proventi delle cessioni di beni e servizi a terzi;

c) contributi, donazioni, legati ed altre liberalità di terzi;

d) le somme derivanti da iniziative di raccolta di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali e di altri organismi pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito degli scopi statutari;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati, contrattualizzati o convenzionati con le Amministrazioni pubbliche;

g) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

h) altre entrate compatibili con gli scopi e le attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, nonché con la qualifica di ente del Terzo settore.

ARTICOLO 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Almeno trenta giorni prima della fine di ogni esercizio e dopo aver acquisito il parere del Consiglio di indirizzo, il Consiglio di gestione approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio, prorogabili fino a centottanta giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, il Consiglio di gestione approva il bilancio consuntivo, predisposto sulla base di quanto prevede l'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Qualora la legge lo imponga o una precedente delibera del Consiglio di indirizzo lo richieda, il Consiglio di gestione approva, nel medesimo termine di centoventi giorni, o centottanta quando specifiche esigenze lo rendano necessario, il bilancio sociale, predisposto sulla base di quanto prevede l'art. 14 del suddetto D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale deve dare conto del raggiungimento degli obiettivi prioritari dell'attività della Fondazione definiti nel piano triennale approvato dal Consiglio di indirizzo ai sensi dell'articolo 10, comma terzo, lett. b) del presente statuto.

ARTICOLO 7 - ENTI PARTECIPANTI E BENEFATTORI

Sono partecipanti della Fondazione le parrocchie, gli istituti di vita consacrata e gli altri enti che, a qualunque titolo, cedono o affidano alla Fondazione un'attività scolastica perché questa ne assuma la gestione.

Ciascuno degli enti partecipanti nomina un componente del Consiglio di indirizzo in propria rappresentanza. Quando l'ente partecipante sia una parrocchia, il rappresentante in seno al Consiglio di indirizzo è lo stesso parroco *pro tempore* o un membro del Consiglio pastorale parrocchiale o del Consiglio parrocchiale per gli affari economici da lui indicato.

La cessazione o la cessione ad altro soggetto dell'attività scolastica determina la perdita della qualifica di partecipante in capo all'ente che ne aveva affidato o ceduto la gestione alla Fondazione e la contestuale decadenza del suo rappresentante dal Consiglio di indirizzo.

La qualifica di ente partecipante può essere revocata con delibera del Consiglio di gestione in qualunque tempo, quando sussista una giusta causa.

Sono benefattori della Fondazione le persone fisiche e gli enti che, condividendone gli scopi e l'ispirazione, si sono particolarmente distinte nel promuoverne e sostenerne le attività e sono state nominate tali dal Consiglio di indirizzo.

La nomina a benefattore avviene con delibera del Consiglio di indirizzo su proposta del Consiglio di gestione; essa non ha termine e può essere revocata dal Consiglio di indirizzo quando sussista una giusta causa.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di indirizzo;
- b) il Consiglio di gestione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Comitato scientifico.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Sono membri del Consiglio di indirizzo:

- a) il direttore dell'Ufficio diocesano per la pastorale dell'educazione e della scuola, in rappresentanza della Diocesi di Padova;
- b) un coordinatore didattico in rappresentanza delle scuole gestite dalla Fondazione, scelto dal Vescovo di Padova;
- c) il Presidente del Comitato scientifico;

d) i rappresentanti degli enti partecipanti di cui all'articolo 7 del presente statuto;
e) i benefattori, persone fisiche e legali rappresentanti degli enti nominati tali.
Il Consiglio di indirizzo dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati senza limiti di mandati. La cessazione del mandato consiliare per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio viene ricostituito.

ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE, LAVORI ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Direttore dell'Ufficio diocesano per la pastorale dell'educazione e della scuola, che lo presiede e ne coordina i lavori. La convocazione deve avvenire, con mezzi idonei a dar prova della ricezione, almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi membri e, nelle convocazioni successive, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto di colui che lo presiede.

Il Consiglio di indirizzo:

- a) vigila sulla fedeltà ai principi ispiratori della Fondazione;
- b) adotta, con cadenza triennale, un piano degli obiettivi prioritari dell'attività della Fondazione;
- c) nomina un componente del Consiglio di gestione;
- d) nomina i componenti dell'Organo di controllo della Fondazione;
- e) nomina, su proposta del Consiglio di gestione, i benefattori della Fondazione.

Il Consiglio di indirizzo, inoltre, esprime un proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, su:

- il bilancio preventivo;
- l'avvio, il subentro nella gestione, la cessione e la cessazione di attività scolastiche da parte della Fondazione;
- la modifica dello statuto;
- la trasformazione e la proposta di estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- ogni altro atto o negozio che coinvolga la Fondazione ed il cui valore, tutto considerato, ecceda l'importo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero).

Il Consiglio di indirizzo esprime il proprio parere sulla modifica dello statuto e sulla trasformazione e l'estinzione della Fondazione, sentito il Vescovo di Padova.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di gestione è composto da cinque membri, quattro dei quali nominati dal Vescovo di Padova e uno dal Consiglio di indirizzo della Fondazione.

Il Consiglio di gestione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati senza limiti di mandati. La cessazione del mandato consiliare per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio viene ricostituito.

I componenti del Consiglio di gestione possono essere revocati in qualunque tempo da chi li ha nominati.

Se nel corso del mandato consiliare viene a mancare un consigliere, per qualsiasi ragione, colui che lo ha nominato provvede alla sua sostituzione; i consiglieri così sostituiti restano in carica fino alla prima scadenza del mandato consiliare successiva alla data della loro nomina.

ARTICOLO 12 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Al Consiglio di gestione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Esso, in particolare:

- a) elegge, tra i propri membri, e revoca il Presidente della Fondazione;
- b) impartisce le direttive per la gestione ordinaria ed il regolare svolgimento delle attività della Fondazione;
- c) cura l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e ne valuta il generale andamento;
- d) delibera il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, inclusi l'avvio, il subentro nella gestione, la cessione e la cessazione di attività scolastiche da parte della Fondazione;
- e) approva, nei termini di cui al precedente articolo 6, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e, quando previsto, il bilancio sociale della Fondazione;
- f) può adottare dei regolamenti interni per assicurare un migliore andamento della gestione generale o per disciplinare singole attività o strutture della Fondazione;
- g) può revocare, per giusta causa, la qualifica di ente partecipante di cui al precedente articolo 7;
- h) propone al Consiglio di indirizzo la nomina dei benefattori;
- i) delibera, a norma dell'articolo 18 del presente statuto, sull'attribuzione di eventuali compensi ai componenti degli organi della Fondazione;
- j) delibera sulla modificazione dello statuto della Fondazione;
- k) delibera sulla trasformazione e sulla proposta di estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo, tenuto conto di quanto previsto dalle norme in materia

Il Consiglio di gestione svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega; in nessun caso possono essere oggetto di delega le decisioni relative all'avvio, al subentro nella gestione, alla cessione ed alla cessazione di attività scolastiche nonché alle materie di cui alle lettere a), e), f), g), h), i), j) e k) del comma primo del presente articolo.

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE E LAVORI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di gestione è convocato dal Presidente della Fondazione almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio d'esercizio e, eventualmente, del bilancio sociale, entro i termini di cui al precedente art. 6. Esso si riunisce, inoltre, ogni volta che il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato a ciascun consigliere, con mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuta ricezione, con almeno sette giorni di anticipo, riducibili a ventiquattro ore in caso di urgenza. Esso contiene la data, l'ora di inizio e il luogo della seduta, nonché le materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio di gestione è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri e delibera a maggioranza dei presenti. Esso, tuttavia, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti le decisioni relative all'avvio, al subentro nella gestione, alla cessione e alla cessazione di attività scolastiche, l'attribuzione delle deleghe ad uno o più dei suoi membri, nonché quelle concernenti le materie di cui

alle lettere a), f), g), h) ed i) dell'articolo 12 del presente statuto; le deliberazioni sulla modificazione dello statuto, sulla trasformazione e sull'estinzione della Fondazione sono assunte con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri.

Prima di deliberare sulle materie di cui al precedente articolo 10, comma quinto, il Consiglio di gestione deve richiedere ed ottenere il parere scritto non vincolante del Consiglio di indirizzo; esso necessita invece della previa autorizzazione scritta dell'Ordinario diocesano per deliberare sull'attribuzione di eventuali compensi ai componenti degli organi della Fondazione a norma del successivo articolo 18.

In nessun caso è consentito ai consiglieri delegare il proprio diritto di intervento e di voto in Consiglio.

Le adunanze del Consiglio di gestione sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.

Alle adunanze del Consiglio di gestione possono intervenire, su invito del Presidente e senza diritto di voto, il direttore dell'Ufficio diocesano per la pastorale dell'educazione e della scuola della Diocesi di Padova ed il presidente del Comitato scientifico.

ARTICOLO 14 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di gestione tra i suoi membri, con delibera assunta a maggioranza assoluta nella prima adunanza del medesimo.

Egli rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di gestione che lo ha eletto e non può essere riconfermato per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente:

- a) rappresenta la Fondazione dinanzi ai terzi ed in giudizio;
- b) convoca il Consiglio di gestione, ne presiede le adunanze e ne coordina i lavori;
- c) sovrintende all'ordinaria amministrazione della Fondazione ed allo svolgimento delle sue attività.
- d) in caso di particolare necessità ed urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di gestione, sottoponendoli alla ratifica del medesimo Consiglio nella prima adunanza utile. In nessun caso possono essere oggetto di tali provvedimenti l'avvio, il subentro nella gestione, la cessione e la cessazione di attività scolastiche da parte della Fondazione e le altre materie di cui alle lettere e), f), g), h), i), j) e k) del precedente articolo 12.

Il Presidente può intervenire, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di indirizzo e del Comitato scientifico della Fondazione.

ARTICOLO 15 - ORGANO DI CONTROLLO

Qualora lo ritenga opportuno o la legge lo imponga, il Consiglio di indirizzo nomina un Organo di controllo composto da tre membri.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, mentre gli altri due membri devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Ai componenti dell'Organo di controllo trovano applicazione le cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati consecutivi; la loro cessazione per scadenza del mandato ha effetto dal momento in cui l'Organo viene ricostituito. In caso di cessazione anticipata di un componente, il Consiglio di indirizzo provvede a nominare un sostituto che resta in carica fino alla prima scadenza del mandato dell'Organo successiva alla data della sua nomina.

L'Organo di controllo elegge, tra i propri membri, un presidente che lo convoca e ne coordina i lavori.

Esso si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga necessario o lo richieda uno dei suoi componenti; deve essere convocato dal presidente, con mezzi idonei a dar prova della ricezione, almeno sette giorni prima dell'adunanza.

L'Organo di controllo è validamente costituito con la presenza di almeno due membri e delibera, in ogni caso, a maggioranza assoluta dei componenti.

L'Organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, in particolare per ciò che concerne l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio di gestione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili alla Fondazione;

c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

d) attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14, comma primo, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

I componenti dell'Organo di controllo partecipano alle sedute del Consiglio di gestione e, qualora lo ritengano necessario, anche a quelle del Consiglio di indirizzo.

Possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio di gestione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 16 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Vescovo di Padova, qualora lo ritenga opportuno o la legge lo imponga, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La revisione legale può essere affidata dal Vescovo anche allo stesso Organo di controllo quando tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei revisori contabili.

ARTICOLO 17 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico della Fondazione è costituito da sette membri designati dal Vescovo di Padova tra i docenti, i professionisti e gli esperti con riconosciute competenze in materia di educazione, istruzione e formazione.

I componenti del Comitato scientifico restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati senza limite di mandati; la loro cessazione per scadenza del mandato ha effetto dal momento in cui il Comitato viene ricostituito. In caso di cessazione anticipata di un componente, il Vescovo di Padova provvede a nominare un sostituto che resta in carica fino alla prima scadenza del mandato del Comitato successiva alla data della sua nomina.

Il Comitato scientifico elegge, tra i propri membri, un presidente, che lo convoca e ne coordina i lavori.

Il Comitato scientifico si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni volta che il presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno tre dei suoi componenti; esso deve essere convocato dal presidente, con mezzi idonei a dar prova della ricezione, almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Il Comitato scientifico è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri e delibera, in ogni caso, a maggioranza dei presenti.

Il Comitato scientifico:

a) dà indicazioni e formula valutazioni di carattere scientifico sulle attività della

Fondazione;

b) elabora progetti di ricerca e propone iniziative scientifiche, formative, divulgative ed editoriali, nell'ambito delle finalità della Fondazione;

c) promuove, organizza e coordina, su incarico del Consiglio di gestione, i progetti di ricerca e le iniziative scientifiche, formative, divulgative ed editoriali della Fondazione.

ARTICOLO 18 - ADUNANZE DEGLI ORGANI, GRATUITÀ DELLE CARICHE ED INCOMPATIBILITÀ

Delle adunanze degli organi della Fondazione viene redatto verbale da un segretario incaricato da colui che le presiede.

Le adunanze degli organi della Fondazione possono svolgersi, a discrezione di chi li presiede, anche mediante mezzi di telecomunicazione purché questi garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire e l'esercizio del diritto di voto.

Le cariche in seno agli organi della Fondazione sono a titolo gratuito. Tuttavia, il Consiglio di gestione può attribuire, con delibera assunta a maggioranza assoluta e previa autorizzazione scritta dell'Ordinario diocesano, compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze a:

a. i componenti dell'Organo di controllo e i revisori dei conti;

b. i componenti del Consiglio di gestione e del Comitato scientifico a cui, oltre alla partecipazione agli organi, vengano affidati specifici incarichi, funzioni e responsabilità o conferite speciali deleghe nell'ambito delle attività della Fondazione.

In ogni caso è possibile rimborsare ai componenti degli organi della Fondazione le spese per l'attività sociale da essi effettivamente sostenute e documentate, essendo tuttavia vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La partecipazione a uno degli organi della Fondazione è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della medesima; i componenti del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di gestione e del Comitato scientifico possono tuttavia avere con la Fondazione rapporti di lavoro subordinato ed autonomo.

Non può essere nominato negli organi della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 19 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO E NOMINA DEI LIQUIDATORI

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore indicati dal Vescovo di Padova, che perseguano finalità di educazione, istruzione formazione o cultura e che abbiano sede nel territorio della Diocesi.

Previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità competente, la nomina di uno o più liquidatori, come ammesso dall'art. 11 delle Disp. Att. del Codice Civile, è effettuata dal Vescovo di Padova, che provvede alle necessarie comunicazioni alle autorità.

ARTICOLO 20 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, del Codice Civile e, in quanto compatibili, del Codice di Diritto canonico.

Gli Organi della Fondazione in carica alla data del verbale di modificazione del presente statuto, cessano con l'entrata in vigore del medesimo. Il Direttore dell'Ufficio diocesano per la pastorale dell'educazione e della scuola della Diocesi di Padova è incaricato di avviare quanto prima le procedure per la nomina dei componenti degli organi secondo le modificate disposizioni statutarie.

Fintanto che non sarà possibile costituire un Consiglio di indirizzo composto da almeno cinque membri, ne svolgerà le funzioni in forma monocratica il Direttore dell'Ufficio diocesano per la pastorale dell'educazione e della scuola della Diocesi di Padova.

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli artt. 45 e segg. del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed alla data di iscrizione nel medesimo Registro, la Fondazione continuerà a denominarsi "Fondazione Girolamo Bortignon".

F.to BURATTIN ERNESTO

F.to FEDERICO CRIVELLARI NOTAIO

Copia conforme all'originale conservato nella mia Raccolta che rilascio su supporto informatico per gli usi consentiti dalla legge.

Padova, 18 maggio 2021

Notaio Federico Crivellari